



Direzione: AGRICOLTURA E SOVRANITA' ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE

Area: UFFICIO PESCA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G02348 **del** 26/02/2025

Proposta n. 6985 **del** 25/02/2025

Oggetto:

Legge Regionale 7 dicembre 1990, n 87, art. 15. Disposizioni integrative per la gestione della pesca sportiva e dilettantistica nelle acque interne per l'anno 2025.

OGGETTO: Legge Regionale 7 dicembre 1990, n° 87, art. 15. Disposizioni integrative per la gestione della pesca sportiva e dilettantistica nelle acque interne per l'anno 2025.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITÀ
ALIMENTARE, CACCIA E PESCA, FORESTE**

VISTA la Legge Statutaria dell'11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";
VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, riguardante l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale, ed in particolare gli articoli del Capo II Sezione I, che individuano le tipologie e le procedure di adozione degli atti adottati dagli organi di direzione politica e dai dirigenti regionali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 853 del 4 dicembre 2023, con cui è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Foreste al Dott. Roberto Aleandri;

VISTO l'atto di organizzazione n.G1459 del 13.02.2024 "Organizzazione della Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste." Con il quale è stato costituito l'Ufficio Pesca;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni",

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2015 n. 17 "Legge di stabilità regionale 2016" ed in particolare l'art. 7 "Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale" con la quale sono state conferite alle Regioni le funzioni amministrative non fondamentali in materia di caccia e pesca;

VISTA la D.G.R. n. 56 del 23 febbraio 2016 con la quale è stata individuata la Direzione regionale "Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca" quale struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

VISTO l'allegato alla nota del Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per la conservazione del patrimonio naturalistico N.0055247 del 25 maggio 2021 sopra citata nel quale sono individuate le specie alloctone per la Regione Lazio;

CONSIDERATO che nella regione Lazio è stata accertata la presenza, per la specie trota, di alcuni popolamenti afferenti a Trota mediterranea, Salmo cettii (Rafinesque 1810) e Trota appennica, Salmo ghigii (Pomini 1941), specie di interesse comunitario per le quali risulta prioritaria l'attività di conservazione;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali e del turismo del 25.07.2019 n°403 "Disposizioni nazionali sul periodo di chiusura annuale della pesca per la specie Anguilla europea";

VISTO il Regolamento (UE) 2024/259 del Consiglio del 10 gennaio 2024 che, al comma 4 dell'articolo 4 prevede il divieto della pesca dilettantistica-ricreativa all'anguilla in tutte le fasi del ciclo vitale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 263 del 08/6/2023 che introduce il divieto di pesca alla specie anguilla per fini sportivo- dilettantistici;

CONSIDERATO che, in base all'art. 15 commi 3, 4 e 5 della L. r. 87/90, al fine della tutela del patrimonio ittico delle acque interne, la Regione può vietare la pesca a uno o più specie ittiche, ovvero disporre, con riferimento alla pesca delle stesse, a limitazioni di tempo, di luoghi di misura, in ordine all'uso di determinati attrezzi di pesca, all'uso delle esche, di pasturazione, ovvero a prescrivere

modifiche alle caratteristiche degli attrezzi stessi, nonché istituire zone di pesca controllata o sperimentale;

CONSIDERATO pertanto che risulta opportuno, allo stesso tempo, regolamentare le attività di disturbo e prelievo al fine di conservare in buono stato i popolamenti ittici presenti nei corsi idrici vocati, anche a garanzia delle stesse attività di pesca;

VISTE le determinazioni, di seguito riportate, con cui la Direzione competente in materia di pesca ha regolamentato l'attività dilettantistica nelle passate annualità:

- Determinazione della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foresta, n. G00788 del 27 gennaio 2022;

- Determinazione della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foresta, n. G02491 del 24 febbraio 2023;

- Determinazione della Direzione regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foresta, n. G02058 del 27 febbraio 2024;

VISTA la nota prot.1562676 del 19/12/2024 con cui l'Area decentrata Agricoltura di Frosinone ha inoltrato allo Scrivente Ufficio la proposta di limitazione sull'attività di pesca dilettantistica;

RITENUTO pertanto di disporre le limitazioni di tempo, luoghi, quantità, misura e l'uso di esche e tecniche di pesca, nonché di istituire zone di pesca controllata e sperimentale per il territorio provinciale di Frosinone come riportato nell'ALLEGATO 1;

DATO ATTO che è vietato l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica all'anguilla in tutte le fasi del ciclo vitale e su tutto il territorio regionale;

DETERMINA

in conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate, di:

1. disporre le limitazioni di tempo, luoghi, quantità, misura e l'uso di esche e tecniche di pesca, nonché di istituire zone di pesca controllata e sperimentale per il territorio provinciale di Frosinone così come riportato nell'ALLEGATO 1;
2. dare atto che è vietato l'esercizio della pesca sportiva o dilettantistica all'anguilla in tutte le fasi del ciclo vitale e su tutto il territorio regionale.

Non ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. ii.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.).

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet della Regione Lazio.

Il Direttore

Dott. Roberto Aleandri

ALLEGATO 1

REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SOVRANITÀ ALIMENTARE,

CACCIA E PESCA, FORESTE

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE PER LA GESTIONE DELLA PESCA SPORTIVA E DILETTANTISTICA NELLE ACQUE INTERNE

ANNO 2025

Legge Regionale 7 dicembre 1990, n° 87, art. 15.

LIMITAZIONE DI SPECIE

È vietata l'attività di pesca sportiva o dilettantistica all'anguilla in tutte le fasi del ciclo vitale e su tutto il territorio regionale.

PROVINCIA DI FROSINONE

1. Zona di Divieto di Pesca

Fiume Fibreno

- dal ponte "Tapino (41.69715, 13.66521) fino al confine con la Riserva Naturale di Posta Fibreno (41.69735, 13.66690)";
- dallo "sversatoio a monte delle paratoie del canale ex Tronconi (cancello 41.68862, 13.61062), fino al ricongiungimento, a valle, con il medesimo canale (41.69908, 13.62151)";

Rio Fontechiari

- dal "bivio di Fontechiari sulla sp.68 (41.69448, 13.69955) fino al ponte della superstrada Sora-Cassino (41.68248, 13.67731)".

Fiume Liri

- dalle "cascate Verticale Grande e Valcatoio (41.67994, 13.57475) fino al ponte di via Po' nel Comune di Isola del Liri (41.67792, 13.57021)";
- dal "ponte della Centrale ex Enel di Anitrella, fino a 300 mt a monte del medesimo ricadente nei comuni di Fontana Liri e M.S.G. Campano (41.63627, 13.55231)";

Fiume Melfa

- da "400 mt a valle del ponte San Giuliano 41.63247, 13.79542) fino a 50 mt. a valle del ponte Melfa nel comune di Atina (41.63210, 13.78988)";

Fiume Gari

- dalle "sorgenti della Villa Comunale (41.49365, 13.82714) nel comune di Cassino fino al ponte di Via Gari (41.48887, 12.82698) nel medesimo comune".

Nei tratti sopra indicati vige il divieto assoluto di pesca a qualsiasi specie ittica.

2. Campi gara permanente

Fiume Melfa

- tratto dal “*ponte della Superstrada nel Comune di Atina (41.629429, 13.769693) a 300 mt. A valle del Ponte Casalattico (41.632059, 13.750300)*”.
- tratto da “300 mt a valle del Borgo Castellone (41.648578, 13.852824) fino a 300 a monte del Borgo stesso (41.650383, 13.858525) per un totale di mt.600 ricadenti nel territorio del Comune di Picinisco.

Fiume Mollarino

- tratto dal “*ponte di via Canapine (41.626849, 13.801234) al ponte sulla SS 509 (41.629315, 13.795625) per un totale di mt.600 ricadenti nel territorio del Comune di Atina*”.

Fiume Rapido

- tratto dal “*ponte della superstrada Sora-Cassino (41.541743, 13.859751) al Ponte Nuovo di Via Sferracavalli nel comune di Sant’Elia Fiume Rapido (41.536488, 13.846944)*”;
- Nei suddetti campi gara permanente l’esercizio della pesca è consentito nei giorni non riservati alle gare e/o manifestazioni sportive, limitatamente ad un prelievo di n. 3 esemplari di trota, avente lunghezza non inferiore a cm 20.

Fiume Liri

- tratto dal “*ponte del Divino Amore (41.728175, 13.619994) al ponte San Lorenzo nel comune di Sora (41.721046, 13.616892)*”;
- tratto dal “*ponte Napoli (41.718637, 13.612945) al Ponte di Legno (41.721187, 13.608377) nel comune di Sora*”;
- tratto dal “*ponte Vecchio di Piazza Annunziata (41.454484, 13.665806) al ponte Nuovo (41.450892, 13.666657)*” della variante nel Comune di Pontecorvo;
- tratto dal “*centro abitato di Ceprano, da 500 mt. a monte del Ponte SS 6 (41.557482, 12.518758) a 500 mt. a valle del Ponte Canale (41.544628, 13.521397)*”;
- tratto da “*300 mt a valle della diga della Brecciarra (41.589800, 13.542612) per 1,5 Km (41.592836, 13.530940)*” in località Colli nel Comune di Monte San Giovanni Campano”;
- tratto dal “*ponte di Via Po’ (41.677926, 13.570260) a scendere per 600 (41.679505, 13.566204)*” mt. nel Comune di Isola del Liri”;
- tratto “*dall’autodemolitore di via Capolarino (41.592836, 13.530940) a scendere per 300 (41.590646, 13.533156)*” mt. nel Comune di Monte San Giovanni Campano”;

Fiume Fibreno

- tratto dalla “*Casetta Ardis (41.694926, 13.596880) a scendere per mt. 600 (41.696518, 13.590093)*”.

Fiume Sacco

- tratto da “*800 mt a monte del ponte sulla SP 129 (41.515494, 13.520404) al Ponte di via Civita (41.520942, 13.546638) nel Comune di Falvaterra*”; Arce/San Giovanni Incarico
- tratto dal “*ponte della Tomacella (41.608991, 13.291237) a salire per 2 km nel Comune di Patrica (41.620414, 13.278511)*”.
- Tratto di “*mt.1500 in località Mola di Piscoli nel comune di Paliano (41.791250, 13.001247 – 41.781117, 12.996809)*”.

Fiume Aniene

- tratto dal “*ponte delle Tartare (41.857267, 13.225673) al ponte Alani (41.859463, 13.244055)*”.
- Rio Centocelle
- tratto dalla “*confluenza del fiume Alabro a salire per 700 mt.*”

Rio Strangolagalli

- tratto “*Molino di Gorgo Santo nel comune di Strangolagalli (41.603082, 13.501080)*”.

Lago di Canterno

- zona Sversatoio, Roccette e Torretta.

Lago di Isoletta

- zona Traliccio e Colle Caronte, Draga, Fili e Boschetto.

3.Zona di “Pesca a Mosca”

Fiume Melfa

- da “*400 mt a valle del ponte San Giuliano (41.63247, 13.79542) località Atina inferiore - a monte - fino alla confluenza con il Rio Gallinaro (chiesa di Santa Maria del Carmine) 41.63619, 13.80797*”.

In tale tratto, NO KILL, l’esercizio della pesca è consentito nei giorni di martedì, giovedì, sabato, domenica e festività infrasettimanali, con una sola canna mediante la tecnica della pesca a mosca artificiale lanciata con la coda di topo e gli artificiali impiegati dovranno essere muniti di un singolo amo senza ardiglione o con lo stesso preventivamente schiacciato in modo da consentire l’immediato rilascio del pescato, attuando la slamatura con mano bagnata.

4. Zona di pesca Sperimentale

Fiume Liri

- tratto dal “*ponte del Divino Amore (41.728175, 13.619994) al ponte San Lorenzo (41.721046, 13.616892) nel comune di Sora*”;
- tratto dal “*ponte Napoli (41.718637, 13.612945) al Ponte di Legno (41.721187, 13.608377) nel comune di Sora*”;
- tratto da “*300 mt a valle della diga della Brecciara (41.589800, 13.542612) per 1,5 Km (41.592836, 13.530940)*” in località Colli nel Comune di Monte San Giovanni Campano”;

Fiume Melfa

- tratto dal “*ponte della Superstrada /41.629424, 13.769726) nel Comune di Atina a 300 mt. A valle del Ponte Casalattico (41.632050, 13.750332)*”.

Nei suddetti tratti di pesca sperimentale possono essere svolte manifestazioni sportive di pesca alla trota, *in deroga alle norme vigenti*, nel periodo di divieto (ottobre – gennaio) per un massimo di n. 6 giornate.

Fiume Fibreno

- tratto dalla “*Cartiera Cerroni (41.69203, 13.63344) fino alla confluenza con il Fiume Liri (41.69752, 13.579358)*”.

In tale tratto è consentito l’esercizio della pesca nei giorni di giovedì, sabato, domenica e festività infrasettimanali a partire dalle ore 6.00 dell’ultima domenica di marzo, alle ore 19,00 della prima domenica di ottobre, limitatamente al prelievo di n. 3 esemplari di trota avente lunghezza non inferiore a cm 30.

5. Zona di pesca Controllata

Fiume Melfa

- dal “confine del PNALM nel comune di Picinisco, fino al ponte San Giuliano nel comune di Atina 41.62470, 13.79542”.

Fiume Rapido

- dal “ponte sulla SP Valvori – Vallerotonda (41.542830, 13.868675), fino alla confluenza con Rio Inferno nel comune di Cassino (41.491034, 13.840713)”;

Nelle zone sopra indicate l'esercizio della pesca è consentito nei giorni di giovedì, sabato, domenica e festività infrasettimanali a partire dalle ore 6.00 dell'ultima domenica di febbraio, alle ore 19.00 della prima domenica di ottobre, limitatamente ad un numero di 3 esemplari di trota, avente lunghezza non inferiore a cm 28.

6. Zona di pesca con la tecnica del “Carp Fishing”

- Lago di Cardito - Intero invaso ad esclusione del tratto ricadente nella sponda diga Enel.
- Lago di Canterno – intero invaso
- Lago di San Giovanni Incarico – intero invaso ad esclusione del tratto da 500 mt. dalla diga Enel (sponda Dx e Sx) nei territori ricadenti nel comune di Arce e San Giovanni Incarico.

Nei suddetti bacini d'acqua

- La pesca è consentita solo da riva.
- È consentito l'uso di non più di due canne, armate con un solo amo, telescopiche o ad innesti, munite di anelli passafilo e complete di mulinello che dovrà essere caricato con monofilo. Il pescatore dovrà essere munito di bilancia, di idoneo strumento atto alla misurazione, di un sacco per pesatura (sling), di materassino (unhooking mat), di macchina fotografica. È vietata la pesca a galla.
- Esche e pasturazione: sono ammesse solo le esche previste dalla filosofia del carp-fishing, quindi boiles del diametro compreso tra 10 e 28 mm. e granaglie (mais cotto). Sono esclusi impasti di sfarinati e pasture. È vietato l'uso di pastelle o altri agglomerati sull'amo. Sono vietati: il foulles, vardevase, sangue e derivati, esche vive di qualsiasi specie, crostacei, vermi, pesci vivi o morti, ed altre esche artificiali.
- È possibile utilizzare i “Marker” che dovranno essere rigorosamente rimossi alla fine della battuta di pesca NON sono consentiti segnalini di qualsiasi altro genere.
- Il pescatore dovrà tenere nella giusta considerazione i pescatori vicini non calando le proprie lenze lateralmente e comunque non oltre la linea di mezzeria del bacino, inoltre sarà obbligatorio l'utilizzo di piombi affonda - filo in modo che le lenze siano adagiate sul fondo e non creino intralcio alla pratica di altre discipline di pesca sportiva.

Requisiti

- licenza di pesca di categoria “B”, o altro equivalente a seconda delle norme regionali di residenza.

In merito alla posa della “tenda riparo”, tale disposizione resta di esclusiva competenza del comune nel cui comprensorio ricade il sito di posizionamento.

7. Zona di pesca “No Kill”

(Catch & Release)

Fiume Sacco;

Fiume Liri

- tratto dal “*Ponte del Divino Amore (41.728175, 13.619994) al ponte San Lorenzo (41.721046, 13.616892) nel comune di Sora*”;
- tratto dal “*Ponte Napoli (41.718637, 13.612945) al Ponte di Legno (41.721187, 13.608377) nel comune di Sora*”
- tratto ricadente nel comune di Ceprano (41.575016, 13.507289) e Pontecorvo (41.428982, 13.685514);

Lago di Canterno;

Lago di San Giovanni Incarico.

Di stabilire che, nei tratti sopra indicati, l’esercizio della pesca è consentito esclusivamente con la tecnica “NO KILL” (immediato rilascio del pescato). È consentito detenere il pescato in “nassa” per i soli possessori di titolo di ATLETA rilasciato da associazioni riconosciute dal CONI. La conservazione e la riammissione in acqua degli esemplari catturati, a fine allenamento, va effettuata ponendo la massima attenzione alla salvaguardia e alla salute degli animali.

8. Apertura della Pesca - *posticipo*

Fiume Fibreno

Rio Fontechiari

Torrente Carpello

Nei suddetti corsi d’acqua l’esercizio della pesca è consentito a partire dalle ore 6.00 dell’ultima domenica di marzo, alle ore 19,00 della prima domenica di ottobre, limitatamente al prelievo di n. 3 esemplari di trota avente lunghezza non inferiore a cm 30.

In ultimo si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, il pescatore nell’attività di pesca sportiva deve portare con sé la ricevuta del versamento insieme ad un documento di identità valido ed al tesserino segna catture, ferma restando la sanzione di cui al punto 1) della Tabella di cui all’art.43 (Sanzioni amministrative) della L.R. 87/1990. Tale versamento non è richiesto per l’esercizio della pesca sportiva o dilettantistica da parte dei cittadini residenti nel territorio della Regione di età inferiore ai diciotto anni o superiore ai sessantacinque e ai cittadini diversamente abili, di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.